

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE QUINQUENNALE DEGLI
IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO INCENDI A NEBULIZZAZIONE D’ACQUA (marca “FOGMAKER”)
INSTALLATI SUGLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA – CIG B13D6A9CA1**

Il presente Accordo Quadro (l’“Accordo”)

Tra

APAM Esercizio Spa, con sede legale a Mantova in Via Dei Toscani n. 3/c, cap 46100, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02004750200, in persona dell’[•], nato a [•] il [•]/[•]/[•], CF [•] in qualità di [•], munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “APAM”)

e

la società [•] con sede legale a [•] in Via [•] n. [•] – cap [•], codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese [•], in persona dell’[•], nato a [•] il [•]/[•]/[•], CF [•] in qualità di [•], munito dei necessari poteri, (di seguito denominata anche “Appaltatore”)

di seguito congiuntamente “PARTI” e disgiuntamente “PARTE”

PREMESSO CHE

- con Determina n. [•] del [•]/[•]/[•] è stato deciso di dare avvio alla procedura aperta per l’aggiudicazione di un Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico, ex art. 59 del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di revisione quinquennale degli impianti automatici di spegnimento incendi a nebulizzazione d’acqua marca “FOGMAKER” installati sugli autobus di Apam Esercizio Spa;
- con prot. n. [•] del [•]/[•]/[•] è stata indetta la relativa procedura di gara;
- in data [•]/[•]/[•] è stata esperita la suddetta procedura, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo in quanto trattasi di un servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, caratterizzate da elevata ripetitività e sicuramente non a notevole ed innovativo contenuto tecnologico.
- con prot. n. [•]/ACQ del [•]/[•]/[•] Apam ha comunicato all’Appaltatore la proposta di aggiudicazione

del servizio, con la richiesta della documentazione propedeutica per la stipula dell'ACCORDO QUADRO;

- l'Appaltatore ha prodotto nei termini richiesti, la documentazione necessaria per la conferma dell'aggiudicazione e la stipula del relativo ACCORDO QUADRO, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

- in data [●]/[●]/[●] è stata inviata la comunicazione di aggiudicazione e di esito gara ai concorrenti partecipanti, ai sensi dell'art. 90 D. Lgs. 36/2023;

- non si applica il termine dilatorio ai sensi dell'art. 18 c. 3 del D. Lgs. 36/2023;

- APAM dichiara di aver rispettato gli obblighi derivanti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- Apam ha individuato nell'ACCORDO QUADRO, di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, lo strumento che consente di standardizzare, semplificare e velocizzare le procedure di acquisto, contenere i costi, nonché perseguire le finalità ed i bisogni relativi allo svolgimento del servizio per la revisione quinquennale degli impianti automatici di spegnimento incendi a nebulizzazione d'acqua marca "FOGMAKER" installati sugli autobus di Apam Esercizio Spa, oltre ad eventuali manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie nel periodo di validità contrattuale;

- che la stipula dell'ACCORDO QUADRO, non essendo fonte di immediata obbligazione tra Apam e l'Appaltatore, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi ordini la gestione del servizio di revisione e/o di manutenzione straordinaria;

- che l'ACCORDO QUADRO è uno strumento di natura negoziale che obbliga le parti ad inserire nei futuri ordini, quanto in esso pattuito senza che ne sorgano immediatamente legami di diritto-obbligo;

- che viene demandato ai successivi ordini stabilire il numero degli impianti su cui intervenire, le scadenze delle revisioni, le condizioni, i prezzi unitari, le specifiche tecniche, nonché i tempi di intervento, da rendicontare fino al raggiungimento dell'importo previsto nel singolo ordine;

- l'Appaltatore, che sottoscrive il presente ACCORDO QUADRO, manifesta la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi ordini;

- la stipula del presente ACCORDO QUADRO non è fonte di alcuna obbligazione per Apam nei confronti dell'Appaltatore e il raggiungimento dell'importo contrattuale non vincolerà in alcun modo Apam, la quale si riserva altresì di apportare all'ACCORDO QUADRO eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 189 del D. Lgs. 36/2023, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per la richiesta di compensi per servizi/forniture non contemplate;

- l'Appaltatore dichiara che il presente ACCORDO QUADRO e tutti i documenti di gara definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto e l'oggetto del servizio da svolgere e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le Parti si conviene e si stipula quanto di seguito riportato:

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

Il presente ACCORDO QUADRO definisce la disciplina contrattuale inerente le modalità e condizioni di affidamento dei singoli ordini per il servizio di revisione quinquennale degli impianti automatici di spegnimento incendi a nebulizzazione d'acqua marca "FOGMAKER" installati sugli autobus di Apam Esercizio Spa.

L'affidamento dei singoli ordini avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto l'ACCORDO QUADRO è concluso con un solo operatore economico.

L'ACCORDO QUADRO dovrà ritenersi concluso anche prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione, che è comunque da considerarsi indicativo trattandosi di Commessa a Costo fisso e Quantità Indeterminata.

L'Appaltatore si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli ordini che Apam, in attuazione del presente ACCORDO QUADRO, deciderà di affidargli, anche per un quantitativo minimo di revisioni predefinite. Si precisa infatti che le revisioni sono legate agli autobus presenti nel parco mezzi di Apam e pertanto potranno subire variazioni in aumento o diminuzione nel corso di validità del presente Accordo Quadro.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto del presente ACCORDO QUADRO, da affidarsi all'Appaltatore mediante la stipula di singoli ordini, consistono nell'affidamento del servizio di revisione standard e della manutenzione straordinaria di circa 150 impianti automatici di spegnimento incendi a nebulizzazione d'acqua marca "FOGMAKER" installati a bordo degli autobus urbani, interurbani, scuolabus e da noleggio di Apam Esercizio Spa.

Gli interventi dovranno essere effettuati seguendo il manuale di istruzione del costruttore e il calendario scadenze fornito da Apam.

Al termine di ogni verifica l'Appaltatore dovrà consegnare ad Apam l'attestazione di avvenuta revisione degli impianti e dovrà redigere una scheda di avvenuto controllo, secondo la check-list predisposta da Fogmaker.

ART. 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore complessivo massimo dell'ACCORDO QUADRO è pari ad € 286.000,00 (euro duecentottantaseimila/00) + Iva, di cui:

- € 225.000,00 (euro duecentoventicinquemila/00) + Iva quale importo per le revisioni standard;
- € 37.500,00 (euro trentasettemilacinquecento/00) + Iva quale importo massimo per la fornitura di eventuali ricambi di importo pari o superiore a € 10,00 + Iva;
- € 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00) + Iva quale importo massimo per la manodopera in caso di interventi di manutenzione straordinaria;

- € 1.000,00 (euro mille/00) + Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'ACCORDO QUADRO avrà validità dalla data di stipula fino al 31.12.2028, senza previsione di rinnovo e/o proroga, periodo entro Apam potrà stipulare i singoli ordini relativamente alla revisione standard e/o a manutenzioni straordinarie degli impianti automatici di spegnimento incendi a nebulizzazione d'acqua marca "FOGMAKER" installati sugli autobus di Apam Esercizio Spa. Alla scadenza degli anzidetti termini, l'ACCORDO QUADRO cesserà di avere effetto.

ART. 5 - REFERENTE DELL'ACCORDO QUADRO E RESPONSABILE DELLA COMMESSA

5.1 L'Appaltatore nomina quale proprio Referente dell'ACCORDO QUADRO, responsabile nei confronti di Apam per l'esecuzione dell'Accordo Quadro il Sig. [●], raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica [●] e al seguente telefono mobile: [●].

In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo, è cura del l'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

5.2 L'Appaltatore nomina, inoltre, il/i Responsabile/i della Commessa, con incarico di essere il/i referente/i dei Contratti Attuativi e della gestione del servizio, il/i Sig. [●], raggiungibile/i al seguente indirizzo di posta elettronica [●] e al seguente telefono: [●].

5.3 Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di APAM, con incarico di svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste nel presente contratto, è il [●], raggiungibile/i al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria [●] e di posta elettronica certificata: [●].

5.4 APAM nomina quale proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il [●], quale soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione tecnica delle prestazioni ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, raggiungibile/i al seguente indirizzo di posta elettronica [●] e al seguente telefono mobile: [●].

5.5 APAM nomina quale proprio Referente operativo per l'Esecuzione del Contratto (REC), il [●], raggiungibile/i al seguente indirizzo di posta elettronica [●] e al seguente telefono mobile: [●].

5.6 Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) di Apam è l'ing. [●], raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica [●] e al seguente telefono mobile:[●].

APAM si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il RUP e il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I termini e le modalità di esecuzione del servizio sono quelli indicati all'art. [●] del Capitolato d'Oneri che, anche se non materialmente allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

ART. 7 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE

APAM si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, correttivi e/o migliorativi, per guasti o problemi tecnici di vario genere sugli impianti di spegnimento incendi a nebulizzazione d'acqua marca "FOGMAKER" installati a bordo autobus, che dovranno essere svolti secondo quanto indicato all'art. [●] del Capitolato d'Oneri che, anche se non materialmente allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

ART. 8 - GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Si intendono non conformi:

- le revisioni per le quali non sia stata consegnata l'attestazione di avvenuta revisione da parte del centro autorizzato;
- le manutenzioni il cui verbale di collaudo abbia dato esito negativo.

Le revisioni e/o le manutenzioni con esito negativo dovranno essere riprogrammate a cura e spese dell'Appaltatore entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di Apam, ed il termine della garanzia partirà dalla data della revisione/manutenzione con esito positivo.

ART. 9 - GARANZIE

L'Appaltatore deve garantire i prodotti, le revisioni e le manutenzioni straordinarie privi da inconvenienti e/o malfunzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio per 12 mesi dalla data di collaudo positivo di ogni impianto di spegnimento incendi.

Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti e/o disservizi sopradescritti. Se durante il periodo di garanzia le manutenzioni eseguite dovessero presentare difetti, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare una nuova manutenzione, ferme restando le ulteriori responsabilità dell'Appaltatore per i danni derivanti da manutenzioni non effettuate a regola d'arte. L'Appaltatore è tenuto ad adempiere a tali obblighi entro 15 giorni dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati.

Una volta terminata la manutenzione dell'impianto di spegnimento, l'Appaltatore deve consegnare al responsabile Apam un foglio di lavoro debitamente compilato riportante la descrizione dell'intervento e l'elenco dei materiali sostituiti.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Il servizio di revisione degli impianti di spegnimento incendi a nebulizzazione d'acqua marca "FOGMAKER" e le eventuali manutenzioni straordinarie di cui ai singoli ordini dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità di Apam, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro. Delle manutenzioni straordinarie/forniture effettuate dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti.

Il REC verificherà la regolare esecuzione dei singoli interventi di revisione/manutenzione, la cui formale approvazione ne consentirà la liquidazione.

L'Appaltatore è responsabile della condotta dei propri dipendenti, o dei propri subappaltatori/collaboratori,

e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare e deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro.

L'Appaltatore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree di Apam Esercizio SpA ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di consegna dei prodotti. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno di essa.

In relazione ai rischi connessi al presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha presentato copia della polizza assicurativa [•] n. [•] emessa da [•] con scadenza in data [•]/[•]/[•].

Alla scadenza l'Appaltatore deve presentare copia della quietanza di rinnovo o di sottoscrizione di altra polizza assicurativa.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante [•] n. [•], emessa in data [•]/[•]/[•] da [•] per l'importo di € [•] (euro [•]/[•]). La Garanzia copre tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore per mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei Contratti Attuativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, da Apam nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo Quadro. La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

ART. 12 - PREZZI CONTRATTUALI

Il prezzo unitario offerto e il costo della manodopera per le manutenzioni straordinarie, indicati nella tabella dell'offerta economica, comprensivi di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio, si

intendono fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza e saranno considerati, fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui l'Appaltatore stesso non abbia tenuto presente, per i primi 12 mesi di vigenza del Contratto.

La percentuale di sconto offerta sul listino prezzi FOGMAKER in corso di validità alla data dell'ordine, sarà da considerare fissa, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutta la durata contrattuale.

L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

ART. 13 - REVISIONE PREZZI NETTI E COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 sono stabilite le seguenti modalità di revisione dei prezzi.

A decorrere dalla seconda annualità contrattuale, i corrispettivi relativi ai prezzi unitari netti e il costo della manodopera per le revisioni straordinarie, di cui alla tabella dell'offerta economica potranno essere oggetto di revisione sulla base del valore risultante dalle tabelle per le rivalutazioni monetarie pubblicate dall'ISTAT e relative all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.), prendendo come base di computo il periodo ricompreso tra il mese in cui è stato dato avvio al contratto, ed il corrispondente ultimo indice pubblicato al momento della presentazione della richiesta di revisione del prezzo.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dall'Appaltatore mediante nota motivata, nella quale dovrà essere riportata l'attività istruttoria già svolta. Successivamente, il RUP e il DEC condurranno specifica istruttoria per valutare le motivazioni della richiesta e la documentazione prodotta a sostegno con riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, e con riguardo all'interesse pubblico al contenimento della spesa.

Fatta salva la discrezionalità della decisione, il provvedimento assunto a conclusione dell'istruttoria sarà comunicato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di revisione.

I nuovi prezzi così determinati saranno applicati agli ordini successivi all'accoglimento della revisione.

La revisione può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

In ogni caso, la revisione sarà consentita solo qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione del valore del servizio in misura superiore al 5%, e nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Per quanto riguarda la percentuale di sconto offerta sul listino ricambi, si applica la normativa in vigore in merito alla clausola di revisione prezzi, che, nel caso di specie, è assolta con il recepimento della variazione del listino ricambi "FOGMAKER", mantenendo invece invariata la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

ART. 14 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

L'Appaltatore emetterà fatture ELETTRONICHE al termine di ogni attività di revisione e/o manutenzione straordinaria, previo rilascio dell'attestazione di avvenuta revisione e/o del verbale di collaudo con esito positivo.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

Si richiede inoltre di trasmettere all'indirizzo apam@apam.it una copia di cortesia in formato PDF.

Il pagamento avverrà mediante Bonifico Bancario entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, purché l'Appaltatore sia in possesso di DURC regolare ai fini assicurativi e previdenziali.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gara assegnato ad ogni singolo ordine.

L'Appaltatore ha dichiarato che gli estremi del conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, al presente Accordo Quadro, sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso

relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sono i seguenti:

1. Istituto di credito: [●]

IBAN: [●]

Persona delegata ad operare sui conti:

- [●] – cod. fisc. [●]
- [●] – cod. Fisc. [●]

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 16 - INADEMPIMENTI E PENALI

Per le inadempienze, intese come mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni relative all'attività del presente Accordo Quadro, nonché per qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute, saranno applicate le penali di cui all'art. [●] del Capitolato d'Oneri, rispetto all'avvenuta segnalazione, cumulabili qualora vengano ravvisate più mancati adempimenti contemporaneamente.

ART. 17 - RISARCIMENTO DANNI

Qualora le revisioni standard degli impianti oggetto del presente Capitolato e/o le manutenzioni straordinarie richieste da Apam provochino danni al veicolo sul quale è montato l'impianto o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà, il rimborso dei costi sostenuti ai sensi di quanto indicato all'art. [●] del Capitolato.

ART. 18 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Nei casi indicati all'art. [●] del Capitolato d'Oneri, Apam ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i singoli

ordini con l'Appaltatore mediante semplice denuncia da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione di singoli ordini in corso di esecuzione, a meno che il mancato intervento pregiudichi l'utilizzo degli impianti di spegnimento incendi. In tal caso saranno pagati all'Appaltatore le attività realmente effettuate, escluso qualsiasi altro indennizzo.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi ordini.

Nel caso di risoluzione per causa riferibile all'Appaltatore, Apam si riserva la facoltà di aggiudicare l'Accordo Quadro, per il valore residuo, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente e applicabile in materia, Apam - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei casi espressamente indicati all'art. [●] del Capitolato d'Oneri.

In ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'appaltatore ha l'obbligo di corrispondere ad Apam il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate, nonché l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D. Lgs. 36/2023.

Apam avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

ART. 20 - RECESSO

Apam potrà recedere dal contratto in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di

giustificazioni, con un preavviso di 10 (dieci) giorni, decorsi i quali prende in consegna le revisioni/manutenzioni richieste ed effettua la verifica della regolarità delle stesse.

Nel caso di recesso, Apam provvederà al pagamento delle sole prestazioni già eseguite.

L'Appaltatore rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

ART. 21 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CREDITI

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o i singoli ordini pena la risoluzione. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.

La cessione dei crediti derivanti dai singoli ordini a seguito dell'Accordo Quadro è invece consentita e resta disciplinata dall'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023.

ART. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini dell'adempimento del presente Accordo Quadro e per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti l'Accordo, ivi comprese intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche, ecc. ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio:

Per la Committente:

APAM Esercizio Spa

Via Dei Toscani n. 3/c

46100 MANTOVA

PEC: apamacquisti@legalmail.it

Per l'Appaltatore:

[•]

Via [•]

[•]

PEC: [•]

Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che

non sia stata comunicata la variazione di domicilio. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera o fax.

ART. 23 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO –

PATTO DI INTERGITA'

L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ prendere atto ed accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa;
- ✓ essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del D. Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società e di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso D. Lgs.;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili, assicurando con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ prendere atto e accettare il contenuto del Patto di integrità.

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima APAM a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 24 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative all'esecuzione del servizio e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente Accordo Quadro sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra Apam e l'Appaltatore, afferenti il presente Accordo Quadro, ed i successivi contratti attuativi, le parti concordano che sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 26 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorchè non allegati, i seguenti documenti:

- a) il Bando e Disciplinare di Gara e il Capitolato d'oneri per il servizio di revisione quinquennale degli impianti automatici di spegnimento incendi a nebulizzazione d'acqua marca "FOGMAKER" installati sugli autobus di Apam Esercizio Spa, oggetto del presente Accordo Quadro;
- b) la Documentazione tecnica e l'Offerta economica del [●] presentata da [●];
- c) le norme del Codice civile e la normativa vigente in materia.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati delle parti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel. 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it. Informativa completa allegata.

Mantova, [●]/[●]/[●]

Prot. n. [●]/ACQ

Per l'Appaltatore [●]

Il Legale Rappresentante

[●]

Firmato digitalmente

Per APAM Esercizio Spa

L'Amministratore Delegato

[●]

Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di approvare espressamente gli art. 4 – Durata dell'Accordo Quadro, art. 9 - Garanzie, art. 12 – Prezzi contrattuali, art. 16 – Inadempimenti e penali, art. 17 - Risarcimento danni, art. 18 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e/o Contratti Attuativi, art. 19 - Clausola risolutiva espressa, art. 23 - Piano di Prevenzione della Corruzione – Codice Etico – Modello Organizzativo – Patto di Integrità, art. 25 - Foro competente, art. 27 – Trattamento dei dati personali

Per l'Appaltatore [●]

Per APAM Esercizio Spa

Il Legale Rappresentante

L'Amministratore Delegato

[●]

[●]

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente